

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2542-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE EMO CAPODILISTA)

Comunicata alla Presidenza il 21 gennaio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1990,
n. 337, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno
dell'occupazione

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto col Ministro dell'Interno
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Nella relazione scritta comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1990 (vedi atto Senato n. 2505-A) sul disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge in materia di sostegno all'occupazione, decimo della serie e decaduto il 17 novembre 1990, e nel corso della discussione svoltasi in Aula nella seduta pomeridiana del 15 novembre 1990, erano emerse notevoli perplessità, d'altronde ampiamente approfondite in precedenza in seno alla 11^a Commissione (Lavoro), sulla eccessiva complessità e disomogeneità del provvedimento; lo stesso presidente della Commissione, senatore Giugni, lo aveva criticato come non pienamente rispondente ai criteri costituzionali che regolano la decretazione d'urgenza ed in violazione - per il suo contenuto tutt'altro che specifico, omogeneo e corrispondente al titolo - dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio.

Il Governo aveva riconosciuto questa realtà preannunciando, allo scopo di regolare con maggiore sistematicità ed organicità per gruppi omogenei le diverse materie, la presentazione di almeno due nuovi decreti-legge, uno dei quali al Senato e l'altro alla Camera dei deputati.

Successivamente si era sentito parlare addirittura di un «ventaglio» di cinque distinti provvedimenti e la stampa specializzata ne aveva indicato perfino i contenuti.

Nella relazione al decreto-legge ora al nostro esame, si legge che «considerata la difficoltà di pervenire, nei termini costituzionalmente previsti, alla conversione di un testo, che anche per effetto delle numerose reiterazioni e del tempo intercorso si è venuto arricchendo di ulteriori disposizioni normative, si è posta la esigenza di contemperare gli opposti profili di improcrastinabilità degli interventi e di omogeneità delle

materie disciplinate»; il Governo ha pertanto confermato la necessità di operare distinti raggruppamenti delle materie ed ha approvato due decreti-legge: uno presentato alla Camera il 22 novembre scorso, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale (vedi atto Camera n. 5296); l'altro presentato al Senato, ora al nostro esame. Tralasciando i problemi di omogeneità, credo sia doveroso dare atto al Governo di aver mantenuto in certo qual modo l'impegno assunto, facilitando così il compito del Parlamento. Il testo del decreto presentato al Senato, per le materie in esso trattate, è sostanzialmente uguale alla precedente decima edizione, salvo alcuni particolari che segnalerò all'attenzione di questa Assemblea.

Articolo 1. - Norme in materia di trattamenti di disoccupazione.

Il comma 1, identico alla precedente versione, proroga l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, fino alla entrata in vigore della prevista riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1989, limitando alla data del 30 giugno 1989 il termine di presentazione delle domande relative al 1988 ed elevando l'indennità giornaliera di disoccupazione a far data dal 1° gennaio 1989 (cioè per la durata di un anno) dal 7,5 per cento al 15 per cento della retribuzione, con spesa prevista per il 1989 di 601 miliardi.

Nel 1988, giusta il comma 3 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 86 del 1988, l'indennità ordinaria di disoccupazione poteva essere percepita anche dai lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione

nel biennio, avessero prestato, nel corso del 1987, almeno 68 giorni di attività soggetta ad assicurazione obbligatoria, e per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, ed il numero di quelle di lavoro prestate.

Peraltro, la Commissione lavoro propone di modificare la data del 31 dicembre 1989 con quella del 30 giugno 1991.

Il comma 2 non tiene conto della modifica proposta, nel corso dell'esame del precedente decreto, dalla Commissione lavoro del Senato ed approvata in Aula senza opposizioni, che confermava l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione anche ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge n. 1827 del 4 ottobre 1935 (dipendenti occasionali e/o occupati temporaneamente, esclusivamente in lavorazioni che si compiono in determinati periodi dell'anno inferiori ai sei mesi).

La Commissione lavoro propone ora, con apposito emendamento, di confermare la posizione già approvata in quest'Aula, mantenendo peraltro invariato, come nella precedente versione, il testo del comma 2 laddove, per le categorie indicate all'articolo 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88 (Ristrutturazione INPS), rende applicabili, a decorrere dal 1990, le disposizioni del decreto-legge n. 86 del 1988, con elevazione della indennità al 20 per cento della retribuzione, a condizione però che le domande siano presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività svolta.

Il comma 3, identico al precedente decreto, riguarda la copertura di 601 miliardi per il 1989 per gli oneri di cui al comma 1, e di 817 miliardi per ogni anno successivo a partire dal 1990 per gli oneri di cui al comma 2.

Il comma 4, con le modifiche approvate da Camera e Senato al testo del precedente

decreto, recepite nella versione al nostro esame (trattamento minimo di pensione sostituito da diritto a pensione), garantisce comunque il conseguimento del diritto a pensione, anche se superiore al minimo, ai lavoratori che, avendo goduto del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge n. 464 dell'8 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni, a causa della mancata copertura contributiva per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990 non ne avrebbero la possibilità ove avessero superato, alla data di entrata in vigore del decreto al nostro esame, 48 anni se donne e 53 se uomini. La domanda relativa deve essere presentata entro il 31 dicembre 1990. Sono previsti contributi figurativi pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno pregresso. La 11ª Commissione propone peraltro di prorogare la data del 31 dicembre 1990, già superata, fino al 30 giugno 1991 per evitare interruzioni nelle prestazioni.

Il comma 5, identico al precedente decreto, dispone che gli accrediti contributivi al posto dei figurativi siano calcolati fino a concorrenza per i lavoratori che successivamente abbiano lavorato.

Il comma 6, uguale a quello del precedente decreto, riguarda la copertura della spesa prevista al comma 4, valutata in lire 22 miliardi per il 1990.

Articolo 2. - Proroga del trattamento di integrazione salariale.

Tutto l'articolo è uguale a quello del precedente decreto e riguarda la proroga delle provvidenze a favore delle società costituite dalla GEPI S.p.A. Ricordo però che, nel corso dell'esame del precedente decreto, l'11ª Commissione aveva proposto al comma 3 di protrarre il termine di corresponsione, a favore di determinati lavoratori edili, del trattamento speciale di disoccupazione dal 31 ottobre 1990 al 31 dicembre 1990 ed al comma 9 di estendere il criterio ivi stabilito per i lavoratori

provenienti da altra impresa anche ai casi di trasferimento dell'azienda, trasformazione e fusione delle società e non solo quindi ai casi di trasferimento del lavoratore ad aziende sostitutive.

La spesa prevista per l'applicazione dell'articolo 2 è concisamente la seguente:

a) per quanto previsto nel comma 1, il comma 2 prevede 652 miliardi per il 1989 e 720 miliardi per il 1990;

b) il comma 5, per quanto previsto nei commi 3 e 4, determina la spesa in 16,9 miliardi per il 1989 ed in 43 miliardi per il 1990;

c) il comma 8, per quanto previsto dal comma 6, prevede una spesa di 8,2 miliardi per il 1990;

d) il comma 13 stabilisce che all'indennità prevista al comma 10 provvede l'INPS con carico alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, tramite anche una integrazione di 6,1 miliardi a carico dello stanziamento di fondi pubblici di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;

e) il comma 14 prevede una spesa per le provvidenze per i civili dipendenti dalla Comunità atlantica di 9,8 miliardi in media per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 (9,6 + 9,7 + 9,9 miliardi).

In conformità a quanto deciso per l'articolo 1, la 11ª Commissione propone, con tre emendamenti, di prolungare al 30 giugno 1991 i termini di scadenza previsti ai commi 1 e 3 dell'articolo 2, con analoghe motivazioni, ed inoltre propone con un quarto emendamento aggiuntivo di aumentare da due a tre i rappresentanti del personale nella Commissione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 9 marzo 1971, n. 98, che riguarda lo *status* dei cittadini italiani dipendenti da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.

La Commissione lavoro ha inoltre approvato un ordine del giorno da proporre all'Assemblea del Senato per impegnare il Governo ad applicare, in sede di attuazione del provvedimento, le provvidenze previste dal comma 14 dell'articolo 2 del decreto in

esame anche ai dipendenti civili che abbiano prestato servizio continuativo per periodi superiori ad un anno e siano stati licenziati anteriormente al 30 giugno 1990 in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o soppressione di attività da parte dei suddetti organismi militari.

Articolo 3. - Norme di interpretazione autentica.

Il comma 1 è identico al precedente decreto: esso estende il solo trattamento straordinario di integrazione salariale, e non anche quello speciale di disoccupazione, ai casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Ricordo che la Camera dei deputati aveva introdotto il criterio di applicazione indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dalle aziende interessate e che la Commissione lavoro del Senato aveva sollevato dubbi sull'argomento.

Infatti, a nostro modesto avviso, apparivano ingiustificate sia la modifica introdotta dalla Camera che l'opposizione ad essa del Governo ed il parere contrario della 5ª Commissione del Senato, in quanto la menzionata legge non sembra porre limiti al numero dei dipendenti nei casi considerati (aziende industriali). Prendiamo quindi atto che nel decreto al nostro esame tale previsione sia stata soppressa.

Il comma 2 è uguale al precedente decreto: l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera in caso di avvenuta delibera CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale per il periodo fissato nella delibera stessa.

Il comma 3, come nel precedente decreto, destina le provvidenze previste in caso di amministrazione straordinaria anche ai dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, con recepimento delle modifiche introdotte dalla Camera per la copertura finanziaria di 3,371 miliardi per il 1990.

Il comma 4 del decreto in esame è identico al comma 11-*bis* del precedente, introdotto dalla Camera per sanare errori formali nelle domande, che impedivano il diritto alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Si ricorda peraltro che molte delle altre disposizioni contenute nell'articolo 3 del precedente decreto sono state inserite nel testo del già ricordato decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, in materia previdenziale presentato alla Camera dei deputati. In particolare, il comma 3-*bis* (indennità di anzianità per i dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria), introdotto dalla Camera nel corso dell'esame del precedente decreto, è divenuto l'articolo 5 del decreto-legge n. 338; i commi 4 e 5 (diritto alla prestazione previdenziale) ne sono divenuti l'articolo 6; il comma 6 (provvidenze per i detenuti) ne è divenuto l'articolo 7; il comma 7 (lavoratrici madri) ne è divenuto l'articolo 8 e i commi 8, 9 e 10 (casse edili) ne sono divenuti l'articolo 9.

Articolo 4. - Disposizioni diverse.

L'articolo recepisce senza variazioni i primi due commi dell'articolo 7 del precedente decreto che riguardavano la cassa integrazione guadagni.

Al comma 1 è aumentato a 36 mesi, fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina della cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, il periodo massimo stabilito dalle leggi in vigore per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa. Precedentemente il periodo massimo era stato fissato in 24 mesi. La copertura del nuovo onere è prevista per

un importo di 25 miliardi per il 1990. La Commissione lavoro propone, con un emendamento, di spostare al 30 giugno 1991 un termine ravvicinato come quello indicato del 31 dicembre 1990, anche nell'intento di premere per accelerare la riforma.

Al comma 2 si subordinano i trattamenti previsti al comma 1 alla condizione che entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere è valutato in 4 miliardi per il 1989 ed in 4,1 miliardi per il 1990 e se ne stabilisce il sistema di copertura.

Articolo 5. - Norme in materia di pensionamento anticipato.

L'articolo recepisce sostanzialmente l'articolo 4 del precedente decreto con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, con il limite però, al comma 6, del numero massimo di 50 unità per i lavoratori cui è consentito il pensionamento anticipato, se abbiano maturato i prescritti requisiti dopo il 31 dicembre 1989. Gli oneri sono calcolati in 1.426 miliardi dei quali, per le imprese che hanno inoltrato domanda entro il 28 febbraio 1989: 370 miliardi per il primo anno, 150 miliardi per il secondo ed altrettanti per il terzo, 50 miliardi per il quarto ed in totale quindi 720 miliardi; mentre per quelle che hanno presentato richiesta dopo il 28 febbraio 1989: 294 miliardi per il 1989, 150 miliardi per il 1990 ed altrettanti per il 1991, 112 miliardi per il 1992 per un totale pertanto di 706 miliardi, dei quali tuttavia 259 recuperabili tramite contributi dei datori di lavoro e 447 posti a carico dell'INPS.

La copertura dell'onere totale è prevista con una manovra complessa: 139 miliardi mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali» previsto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per il triennio 1989-1991; 259 miliardi mediante partecipazione dei datori di lavoro, come già detto, nella misura del 50 per cento, ridotto al 25 per cento nelle aree del Mezzogiorno, agli oneri conseguenti al prepensionamento, fatta esclusione per le imprese con istruttoria in corso presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989 e limitatamente ai lavoratori in possesso alla predetta data dei prescritti requisiti; 818 miliardi mediante utilizzo del gettito del contributo dello 0,60 per cento previsto dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1988, n. 291, dei quali 581 miliardi per le imprese che hanno presentato domanda prima e 237 miliardi per le imprese che hanno presentato domanda dopo il 28 febbraio 1989; il residuo importo di 210 miliardi dovrebbe essere coperto con le economie realizzabili per effetto della modifica delle disposizioni in materia di contratti formazione e lavoro.

Per la riapertura dei termini per il pensionamento anticipato, l'onere, che coinvolge circa 2.500 lavoratori (comma 6, primo periodo), pari a 157, 6 miliardi nel triennio, è posto a carico dell'INPS per 118,3 miliardi mediante parziale utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), del quale sono, a giudizio del Governo, ancora disponibili sufficienti risorse e per 39,3 miliardi a carico dei datori di lavoro; invece, l'onere (comma 6, secondo periodo) per il coinvolgimento di altre 50 unità delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali operano accordi in sede governativa inerenti a piani di riassetto e reimpiego, è calcolato in 2,579 miliardi nel triennio a carico della finanza pubblica, arrotondati a 3 miliardi, anziché in 17 miliardi come previsto precedentemente in seguito all'emendamento della Camera e senza altresì la possibilità di impegnare nell'esercizio successivo le somme non impegnate in quello corrente. È confermata invece, al comma 8, la modifica della spesa introdotta dalla Camera dei deputati, per il 1991, da 9 a 8 miliardi, ma con diverse modalità di copertura dell'onere complessivo, stimato

in 19 miliardi nel triennio, a carico delle disponibilità esistenti sul capitolo 3662 del Ministero del lavoro, per il prepensionamento di 90 unità per anno previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989. Come per i precedenti articoli, la Commissione lavoro, con tre emendamenti, propone di prolungare i termini di applicazione della normativa fino al 30 giugno 1991 e precisamente ai commi 1, 2 e 6, secondo periodo; con altri due emendamenti propone lo spostamento del termine di cui ai commi 4 e 7, lettera b), al 31 dicembre 1991, mentre con un altro emendamento propone di prorogare il termine di cui al comma 6, primo periodo, dal 31 ottobre 1990 al 31 ottobre 1991.

Ricordo che la 11^a Commissione aveva proposto, nel corso dell'esame del precedente decreto, tre emendamenti nessuno dei quali recepiti nella versione al nostro esame:

a) per estendere l'esclusione ivi prevista anche al settore siderurgico privato operante nelle zone individuate con decisione 90/64/CEE della Commissione del 6 febbraio 1990 ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio e del 2 febbraio 1988 (programma RESIDER) nonchè nelle zone di cui alla decisione 86/274/CEE del 27 maggio 1986;

b) per stabilire in una tabella numerica per zone i lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 8, primo periodo;

c) per estendere infine le norme dell'intero articolo anche ai settori della cantieristica, del fibrocemento, dell'amianto e alle imprese produttrici di materiali refrattari, di elettrodi e di grafite.

La Commissione lavoro ripropone ora, con quattro emendamenti, le medesime modifiche aggiungendo però l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, fino al 31 dicembre 1990 anche ai lavoratori dipendenti da data anteriore al gennaio 1988 che abbiano compiuto 50 anni al 31 dicembre 1990.

Segnalò peraltro che l'articolo 5 del precedente decreto è stato inserito nel decreto-legge n. 338, presentato alla Camera, divenendone l'articolo 12 (lavoratori agricoli); così pure l'articolo 6 (rimpatriati dalla Libia), che è divenuto l'articolo 4; il comma 7 dell'articolo 7 (aumento contributi al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti + 0,41 per cento), che è divenuto il comma 1 dell'articolo 1; il comma 8 dell'articolo 7 (aumento contributi al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo + 0,21), che è divenuto il comma 2 di detto articolo 1; il comma 9 dell'articolo 7 che a sua volta è divenuto il comma 3 dell'articolo 1 (aumento contributi per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere); e l'articolo 7-bis (telefonata) che, infine, è divenuto l'articolo 2. Non trova posto invece in nessuno dei due nuovi decreti il comma 5-bis dell'articolo 7 del precedente decreto, introdotto dalla Camera con apposito emendamento, che istituiva un premio di produttività per i dipendenti dei Ministeri dell'industria e delle partecipazioni statali e che non aveva trovato consensi né nel Governo né nella Commissione lavoro del Senato.

Articolo 6. - Norme in materia di collocamento della manodopera.

Il comma 1 reintroduce il testo originario del comma 13 dell'articolo 7 del precedente decreto, senza tener conto della modifica introdotta dalla Camera che, eccetto quanto riguarda l'avviamento relativo a contratti a tempo determinato, faceva salva la facoltà per i lavoratori aspiranti ad essere ammessi alle selezioni per l'assunzione nello Stato di iscriversi anche nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione.

La 11^a Commissione propone ora di modificare detto comma 1 per ripristinare la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, eccetto che per i contratti a tempo determinato, come era già stato deciso dalla Camera.

Il comma 2 è identico al comma 14 dell'articolo 7 del precedente decreto: esso tende a rimuovere i limiti in ordine all'assunzione con contratto di formazione e lavoro per le imprese beneficiarie di contributi erogati dallo Stato (legge 14 maggio 1981, n. 219) per la riparazione e costruzione di strutture produttive danneggiate da eventi sismici, riconducendo tali imprese nella disciplina generale in materia (articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863).

Articolo 7. - Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione.

I primi quattro commi riprendono la sostanza dei commi 6-bis e seguenti dell'articolo 1 introdotti dalla Camera dei deputati nel precedente decreto, con le modifiche proposte dalla Commissione lavoro del Senato per evitare le varie modalità, ritenute troppo complesse, riguardanti l'istruttoria e l'approvazione dei progetti per poter utilizzare i finanziamenti del Fondo. La spesa complessiva prevista ammonta a 300 miliardi con l'obiettivo di creare un volume di occupazione aggiuntiva stimata in circa 6.000 posti di lavoro.

Il comma 5 è del tutto nuovo consentendo l'utilizzo nel 1990, 1991 e 1992, per progetti riguardanti l'intero territorio della regione Calabria e non solamente la città di Reggio, delle somme non utilizzate nel 1989 e 1990 (comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246). La 11^a Commissione propone invece di non accogliere tale estensione all'intero territorio regionale.

Articolo 8. - Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

Nei due commi dai quali è composto, esso riproduce quanto era contenuto nei

commi 3 e 4 dell'articolo 7 del precedente decreto per i rifinanziamenti delle cooperative operanti nell'area napoletana e delle iniziative di recupero della città di Palermo.

Articolo 9. - Norme in materia di contratti formazione e lavoro.

I primi tre commi riguardano la controversa questione dei contratti di formazione e lavoro che consentivano di assumere con chiamata nominativa ed a tempo determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi, giovani di età inferiore ai 29 anni con contributo pubblico pari all'intero onere previdenziale. Nel 1988 tale contributo venne ridotto al 50 per cento per le imprese del Centro-Nord non artigiane.

Successivamente, com'è noto, il Governo, per reperire i 210 miliardi necessari per contribuire alla copertura del maggiore onere previsto per la proroga della validità della legge sul pensionamento anticipato dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, per una spesa totale di 1.426 miliardi per 20.000 lavoratori, aveva previsto, nel precedente decreto (articolo 7, comma 17), di limitare il numero dei contratti di formazione e lavoro stipulabili nel 1990 al 75 per cento di quelli realizzati nel 1989 con una riduzione da 480.000 a 360.000.

La Camera dei deputati modificò il decreto eliminando la limitazione numerica, ma elevando la contribuzione delle imprese operanti nel Centro-Nord, ivi comprese quelle artigiane, al 60 per cento dell'onere previdenziale, per assicurare la copertura dei menzionati 210 miliardi.

La Commissione lavoro del Senato propose allora un'altra soluzione che esentava nuovamente le imprese artigiane in tutto il paese e per la prima volta anche quelle degli altri settori operanti nelle circoscrizioni del Centro-Nord con disoccupazione superiore alla media nazionale.

Nel decreto al nostro esame il Governo propone ora una soluzione che prevede l'esenzione dalla contribuzione previdenziale per tutte le imprese operanti nel Mezzogiorno ed anche per quelle artigiane

del Centro-Nord, mentre sottopone ad un contributo pari al 75 per cento del totale onere previdenziale le altre imprese del Centro-Nord fino al raggiungimento di un numero di contratti, complessivamente conclusi nelle aree predette, non eccedenti quelli stipulati nell'anno 1989. Superato detto limite è dovuta, per i contratti eccedenti, l'intera misura dei contributi, ferma restando la parte della contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

Ora pare opportuno ricordare che, in sede di approvazione del provvedimento di accompagnamento della legge finanziaria per il 1991, recante disposizioni diverse per la attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993, ora legge 29 dicembre 1990, n. 407, il Senato ha modificato le proposte del Governo ed approvato una soluzione che prevede da un lato l'esenzione dai contributi per tutte le imprese operanti nelle zone del Mezzogiorno e nelle altre circoscrizioni che presentino una disoccupazione superiore alla media, nonchè per le imprese artigiane operanti anche nel Centro-Nord e, dall'altro, una contribuzione pari al 60 per cento dell'onere previdenziale per le imprese del commercio e del turismo con non oltre 15 dipendenti, e pari al 75 per cento per le altre imprese del Centro-Nord. Tali disposizioni sono accompagnate da una norma che prescrive l'impossibilità di stipulare contratti di formazione e lavoro per attività generiche e a carattere ripetitivo. La Camera, in sede di seconda lettura, ha recepito il testo approvato dal Senato senza modifiche e come tale esso è divenuto legge dello Stato.

Sembra indispensabile trarre la conclusione sull'opportunità per il Senato di confermare tale indirizzo, senza cambiarlo in questa sede a pochi giorni di intervallo dall'approvazione dell'altro provvedimento; pertanto, la Commissione lavoro propone di sopprimere i suddetti primi tre commi dell'articolo 9, soprattutto nell'intento di evitare una situazione di grande complessità e tenuto conto di quanto disposto al comma 2 dell'articolo unico di conversione del decreto-legge in esame.

I successivi commi 4 e 5 dell'articolo 9 riprendono il comma 5 dell'articolo 7 del precedente decreto, riguardante la conferma delle disposizioni esistenti per il fondo di incentivazione del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con un onere previsto in 40 miliardi per il 1989 e in altri 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con relativo versamento in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro. I due commi in questione riguardano materia completamente diversa dal titolo dell'articolo e da un punto di vista sistematico troverebbero migliore collocazione in un altro articolo del provvedimento, come per esempio l'articolo 4 (Disposizioni diverse), o in un articolo a sè stante.

Infine, la 11ª Commissione del Senato propone un articolo aggiuntivo per consentire, fino alla data del 31 dicembre 1991, al Ministero del lavoro di stipulare contratti e convenzioni, mediante procedure accelerate, ma con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, per utilizzare adeguate tecnologie e strutture, onde completare l'ammodernamento ed il potenziamento dei propri servizi centrali e periferici, per l'attuazione di quanto previsto dalle leggi 28 febbraio 1987, n. 56, e 28 febbraio 1990, n. 39 (di conversione del decreto-legge n. 416 del 1989), in particolare per le attività destinate alla informazione ed alla

prima assistenza nei confronti degli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano.

Per la copertura dei relativi oneri si stabilisce un incremento di 20 miliardi degli stanziamenti previsti dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, ed una riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990.

È sorta, in seno alla 11ª Commissione, una certa perplessità sulla opportunità di trasmettere alla Assemblea del Senato il risultato del proprio lavoro senza contestualmente indicare gli oneri derivanti da un'approvazione degli emendamenti proposti ed i mezzi finanziari per la loro copertura. Tuttavia considerando che non è compito primario della Commissione di merito, stabilire l'ammontare di detti oneri in buona parte o presumibilmente, pur se non esplicitamente, coperti dalle previsioni globali di spesa per settore contenuti nella finanziaria 1991 e preso atto altresì dell'impegno del sottosegretario Bissi di produrre *ad horas* le previsioni di spesa per quanto riguarda in particolare lo spostamento dei termini dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991 per numerose norme, nonché dell'impegno comune di ricercare, di concerto con il Governo e la 5ª Commissione del Senato, le possibilità di copertura nel corso della discussione in Aula, è prevalsa in definitiva la decisione di procedere e fare tutto il possibile onde evitare la decadenza, per l'undicesima volta consecutiva, del provvedimento oggi all'esame del Senato.

EMO CAPODILISTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

28 novembre 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, col voto contrario del Gruppo comunista, condizionato ad una riformulazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 337. Si ritiene infatti non rispondente ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione una norma, quale quella in esame, che dispone finanziamenti a favore di cooperative di *ex* detenuti, e segnatamente nel momento in cui il Governo si trova nella difficoltà di individuare fondi idonei a garantire la perequazione dei trattamenti pensionistici.

Si fa altresì presente l'opportunità che la materia occupazionale venga disciplinata con un disegno di legge ordinaria, e non a mezzo di provvedimenti d'urgenza.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: AZZARA)

18 dicembre 1990

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole sul testo. Ciò ad eccezione dell'articolo 5, comma 8, per il quale il parere è condizionato alla specifica introduzione di un limite numerico, in analogia a quanto previsto nel comma 6, per i prepensionamenti, da definirsi, ai sensi di quanto contenuto nella relazione tecnica, in 90 unità.

Per quanto concerne l'articolo 9 (e gli emendamenti ad esso correlati) il parere è contrario essendo stata la questione dei contratti formazione lavoro già risolta nell'ambito del disegno di legge n. 2509, approvato pochi giorni or sono dal Senato. Circa i commi 4 e 5 del medesimo articolo 9 il parere è ugualmente contrario, a causa della insufficienza delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge n. 845 del 1978. In ogni caso la clausola di copertura deve essere integrata con la

specifico menzione della riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 medesimo.

Relativamente agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, il parere è contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per i seguenti, che hanno carattere estensivo della portata economica della normativa, senza prevedere corrispondente quantificazione e copertura dei relativi oneri: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 e 9.7.

Il parere è altresì contrario, sempre per mancanza di copertura, sugli emendamenti 4.1, 5.11, 9.0.1, 9.8, che utilizzano ai fini di copertura il capitolo 4577 del Ministero del lavoro, che non presenta sufficiente capienza.

Infine l'emendamento 2.0.1 dovrebbe essere modificato al fine di specificare che esso è senza oneri, mentre degli emendamenti 5.6 e 5.9 andrebbe più adeguatamente chiarita la portata normativa.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma, 1 sostituire le parole: «31 dicembre 1989» con le altre: «30 giugno 1991».

Al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 1990» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 1990 è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data».

Al comma, 4 sostituire le parole: «31 dicembre 1990» con le altre: «30 giugno 1991».

Art. 2.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 1990» con le altre: «fino al 30 giugno 1991».

Al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 1990» con le altre: «fino al 30 giugno 1991».

Al comma 3, sostituire le parole: «al 31 ottobre 1990» con le altre: «al 30 giugno 1991».

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 2, secondo comma, della legge 9 marzo 1971, n. 98, le parole: "due rappresentanti del personale interessato" sono sostituite dalle seguenti: "tre rappresentanti del personale interessato"».

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1990» con le altre: «30 giugno 1991».

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1990» con le altre: «30 giugno 1991».

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 1990» con le altre: «30 giugno 1991».

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 1989» con le altre: «31 dicembre 1991».

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 1990» con le altre: «31 ottobre 1991».

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1990» con le altre: «30 giugno 1991».

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 1990» con le altre: «31 dicembre 1991».

Al comma 8, dopo le parole: «dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,» inserire le seguenti: «ai settori della cantieristica, del fibrocemento e dell'amianto e alle imprese produttrici di elettrodi e di grafite».

Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale disciplina si applica altresì ai lavoratori delle imprese appartenenti al settore siderurgico privato operanti nelle zone individuate con decisione 90/64/CEE della Commissione del 6 febbraio 1990, ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988 concernente il programma RESIDER nonchè nelle zone di cui alla decisione 86/274/CEE della Commissione del 27 maggio 1986».

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«... La disciplina in materia di pensionamento anticipato, di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, trova applicazione fino al 31 dicembre 1992, anche per i lavoratori dipendenti, da data anteriore al gennaio 1988, e che abbiano compiuto 50 anni alla data del 31 dicembre 1990, dalle imprese del settore cantieristico a partecipazione statale, dalle imprese private collegate alla siderurgia, da quelle di materiale refrattario, del fibrocemento, dell'amianto,

e dalle imprese produttrici di elettrodi e grafite».

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«... Il numero massimo dei lavoratori, esclusi i dirigenti, che possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 8, primo periodo, è, per ciascuna area territoriale e per ogni anno, quello risultante nell'elenco allegato. Le unità di ciascuna area non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi per la medesima area e a conclusione della validità dei contingenti le eventuali unità residue sono attribuite previa selezione nazionale delle domande».

Conseguentemente, in allegato al decreto aggiungere il seguente elenco:

ELENCO ALLEGATO
(articolo 5, comma ...)

Numero massimo dei lavoratori
della siderurgia privata ammissibili
al pensionamento anticipato

	1989	1990	1991	Totale
Genova	260			
Livorno	140			
Napoli	100			
Valcamonica-Sebino	70			
				570

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le facoltà previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per l'avviamento relativo a contratti a tempo determinato».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

Al comma 5, sopprimere le parole: «anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria».

Art. 9.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Fino alla data del 31 dicembre 1991, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di completare l'ammodernamento ed il potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, sull'intero territorio nazionale, nonchè per provvedere all'acquisto ed al noleggio di quanto necessario per la istituzione ed il funzionamento, presso i valichi di frontiera, di strutture di accoglienza destinate all'informazione ed alla prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può stipulare direttamente contratti e convenzioni, per l'acquisizione di impianti, mobili ed attrezzature varie, programmi, consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, agli accordi GATT, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli stanziamenti previsti dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, per le spese di funzionamento delle agenzie dell'impiego e per la realizzazione del sistema informativo sono incrementati di lire 20 miliardi.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170, e 15 settembre 1990, n. 259.

Decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1990.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione, di integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento della manodopera, nonchè di assicurare il finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione e di taluni lavori nelle aree napoletana e parermitana e di disciplinare la normativa sui contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del

1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accREDITAMENTO della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b).

Articolo 2.

(Proroga del trattamento di integrazione salariale)

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1990 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 31 ottobre 1990. Il predetto

trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1990, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle 160 unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi 24.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 3.

(Norme di interpretazione autentica)

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera a) del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 milioni per l'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento «Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria».

4. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anzichè entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Articolo 4.

(Disposizioni diverse)

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 31 dicembre 1990, purchè entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989 e in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Articolo 5.

(Norme in materia di pensionamento anticipato)

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero

accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, numero 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti a piani di riassetto e reimpiego, il termine di

maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al 31 dicembre 1990 onde consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva dopo il 31 dicembre 1989, nel limite massimo di cinquanta unità. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera a), il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonché delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 9, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-bis. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruiscono del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Articolo 6.

(Norme in materia di collocamento della manodopera)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato».

2. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-ter e 7-quater del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Articolo 7.

(Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione)

1. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno» e, quanto a lire 200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

5. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è

aggiunto il seguente periodo: «Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria».

6. Ai fini della ripartizione delle somme di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui passivi.

Articolo 8.

*(Finanziamento per lavori socialmente utili
nelle aree napoletana e palermitana)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo; quanto all'onere per l'anno 1990, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

Articolo 9.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, a favore dei datori di lavoro privati diversi dalle imprese artigiane, operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori, assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1990, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i

contratti di lavoro a tempo indeterminato, una riduzione nella misura del 25%, fino al raggiungimento di un numero di contratti, complessivamente conclusi nelle aree predette, non eccedente quelli stipulati nell'anno 1989; superato detto limite è dovuta per i contratti eccedenti l'intera misura dei contributi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego».

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti di contratti di formazione e lavoro approvati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

4. Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione di una disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

5. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - SCOT-
TI - CIRINO POMICINO - CARLI -
BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI